

IL PRESIDENTE

IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO

AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012

CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012

Ordinanza n. 25 del 22 Aprile 2016

Modifiche all'Ordinanza n. 57 del 12 ottobre 2012 come modificata dall'Ordinanza n. 64 del 29 ottobre 2012, dall'Ordinanza n. 74 del 15 novembre 2012, dall'Ordinanza n. 15 del 15 febbraio 2013, dall'Ordinanza n. 42 del 29 marzo 2013, dall'Ordinanza n. 113 del 30 settembre 2013, dall'Ordinanza n. 3 del 27 gennaio, dall'Ordinanza n. 28 del 17 aprile 2014, dall'Ordinanza n. 70 del 16 ottobre 2014, dall'ordinanza n. 71 del 17 ottobre 2014, dall'Ordinanza n. 81 del 5 dicembre 2014, dall'Ordinanza n. 16 del 30 aprile 2015, dall'Ordinanza n. 31 del 7 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 36 del 29 luglio 2015, dall'Ordinanza n. 56 del 4 dicembre 2015 e dall'Ordinanza n. 15 del 21 marzo 2016.

Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e il riacquisto di beni mobili strumentali all'attività, per la ricostituzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi.

Visto dell'articolo 1, comma 2, del Decreto Legge 6 giugno 2012 n. 74, "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" in G.U. n. 131 del 7 giugno 2012, convertito in legge con modificazioni nella Legge 1 agosto 2012 n. 122 recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" (in seguito D. L. n. 74/2012) che dispone che il Presidente della Giunta Emilia-Romagna, assuma le funzioni di Commissario Delegato per l'attuazione degli interventi previsti dallo stesso Decreto;

Preso atto che il giorno 29 dicembre 2014 si è insediato il nuovo Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini che ricopre da tale data anche le funzioni di Commissario delegato per la realizzazione degli interventi per la ricostruzione, l'assistenza alla popolazione e la ripresa economica dei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 secondo il disposto dell'art. 1 del decreto-legge 6 giugno 2012 , n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2012, n. 122;

Visto l'art. 107.2.b del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea;

Visto l'art. 5 della Legge 24 febbraio 1992, n. 225 recante "Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile" (in seguito L. n. 225/1992);

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 1 giugno 2012 recante "Sospensione, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della Legge 27 luglio 2000, n. 212, dei termini per l'adempimento degli obblighi tributari a favore dei contribuenti colpiti dal sisma del 20 maggio 2012, verificatosi nelle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo"; (in seguito D.M. 1 giugno 2012);

Visto il comma 4 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, ai sensi del quale agli interventi di cui al medesimo decreto provvedono i Presidenti delle Regioni operando con i poteri di cui all'articolo 5, comma 2, della L. n. 225/92;

Richiamato il comma 5 del citato art. 1 del D.L. n. 74/2012, il quale prevede che il Presidente della Regione possa "avvalersi per gli interventi dei sindaci dei comuni e dei presidenti delle province interessati dal sisma, adottando idonee modalità di coordinamento e programmazione degli interventi stessi";

Viste le deliberazioni del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio 2012 che hanno dichiarato per i territori delle Province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo lo stato di emergenza, poi prorogato fino al 31 maggio 2013 dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 74/2012;

Considerato che gli eventi sismici hanno prodotto danni ingenti al patrimonio edilizio ad uso produttivo ed alle attrezzature e scorte, inclusi i prodotti delle imprese;

Considerato altresì che gli eventi sismici hanno colpito un'area a forte presenza di attività produttive e che la ripresa del sistema produttivo locale assume particolare rilevanza anche per il contesto economico regionale e nazionale;

Ritenuto opportuno, in considerazione dei livelli diversificati di gravità dei danni, operare una graduazione degli interventi di riparazione e recupero a cominciare da quelli che assicurano livelli di sicurezza sufficienti per gli imprenditori ed i lavoratori per consentire la ripresa dell'attività produttiva fino a quelli volti a raggiungere un significativo miglioramento sismico delle strutture;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo a) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili ad uso produttivo, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo, previa presentazione di perizia giurata, a favore delle attività produttive che abbiano subito gravi danni a scorte e beni mobili strumentali all'attività di loro proprietà;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo b-bis) determina che il Commissario Delegato può concedere, previa presentazione di perizia giurata, contributi per il risarcimento dei danni economici subiti da prodotti in corso di maturazione ovvero di stoccaggio ai sensi del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1, paragrafo f) determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 1-bis), come modificato dall'art. 11 del D.L. n. 174/2012, secondo cui, anche per i contratti stipulati da privati beneficiari di contributi per le attività produttive, benché non ricompresi tra quelli previsti dall'art. 32, comma 1 lett. E) ed f) del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm. sussiste l'esigenza di assicurare criteri di economicità e trasparenza nell'utilizzo di risorse pubbliche;

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, che all'art. 3 comma 12 e 13-bis determina che il Commissario delegato può riconoscere un contributo a favore della delocalizzazione delle attività produttive;

Visto l'art. 12 della Legge 7 agosto 1990 n. 241, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e ss. mm. (in seguito L. n. 241/1990) e conseguentemente il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 123, recante “Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59” (in seguito D. Lgs. n. 123/1998);

Visto l'articolo 1 comma 3 lettera c) del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 4 luglio 2012 il quale prevede che il Commissario Delegato può riconoscere “ai titolari delle attività produttive un contributo per la riparazione o la ricostruzione degli immobili destinati ad uso produttivo e degli impianti, fino all'80% del costo ammesso e riconosciuto....”(in seguito D.P.C.M. 4 luglio 2012);

Visto il sopra citato D.L. n. 74/2012, ed in particolare gli articoli 11 e 11 bis che prevedono sostegni al credito in forma agevolata a favore delle imprese;

Visto il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dello Sviluppo Economico del 10 Agosto 2012 (di seguito D.M. 10 agosto 2012) che prevede le modalità di attuazione dell'art. 11 del D.L. n. 74/2012;

Visto il sopra citato D.L. n.74/2012, che all'art. 19 comma 2, determina riduzione dei termini dei procedimenti autorizzativi previsti in materia di VIA e di AIA per le delocalizzazioni temporanee e per le ricostruzioni con modifiche delle imprese danneggiate dal sisma al fine di accelerarne lo svolgimento;

Visto l'art. 5 bis del sopra citato D.L. n. 74/2012 che prevede disposizioni in materia di controlli antimafia;

Ritenuto che gli interventi di “rafforzamento locale” così come definiti al punto 8.4.3 delle norme tecniche per le costruzioni di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 14 gennaio 2008, recante “Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni” (in seguito D.M. 14 gennaio 2008), nel caso degli edifici oggetto della presente Ordinanza, possono essere considerati interventi di miglioramento sismico in quanto finalizzati ad aumentare la resistenza sismica della struttura senza alterarne lo schema funzionale;

Ritenuto di dover disciplinare i criteri per il riconoscimento del danno e le modalità di assegnazione dei contributi per la riparazione, il ripristino con rafforzamento locale, il miglioramento sismico

degli edifici danneggiati e la ricostruzione di quelli distrutti di cui al comma 1 lettera a) dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Ritenuto, inoltre, di dover prevedere le modalità per il riconoscimento del danno e l'assegnazione dei contributi per i beni mobili strumentali all'attività e per le scorte di cui al comma 1 lettera b) dell'art. 3 del D.L. n. 74/2012;

Visto l'art. 3 bis del Decreto Legge 6 luglio 2012 n. 95, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario", convertito in Legge con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini" (in seguito D.L. 95/2012);

Visto il Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159, recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" (in seguito D. Lgs. n. 159/2011);

Visto il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto in qualità di Commissari delegati ai sensi dell'art. 1, comma 2 del Decreto Legge n. 74/2012, convertito in Legge dalla Legge n. 122/2012, sottoscritto in data 4 ottobre 2012, che definisce i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui all'art. 3, comma 1, lettera 1), del D.L. n. 74/2012, secondo le modalità del finanziamento agevolato di cui all'art. 3 bis del D.L. n. 95/2012 (di seguito Protocollo d'Intesa);

Viste le Decisioni della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato C(2012)9471 final e C(2012)9853 final;

Viste le Ordinanze del Commissario delegato:

- n. 29 del 28 Agosto 2012, recante "Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino immediato di edifici ed unità immobiliari ad uso abitativo danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e temporaneamente e parzialmente inagibili" e s.m.i.;
- n. 32 del 30 Agosto 2012, recante "Realizzazione Edifici Municipali Temporanei (ETM) e Prefabbricati Modulari Municipali. Approvazione e documentazioni atti di gara.

Rettifica Ordinanza n. 28 del 24/08/2012 ed integrazione Ordinanze n. 6 del 5/07/2012 e n. 11 del 18/07/2012” e s.m.i.;

- n. 51 del 5 ottobre 2012, recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione e il ripristino con miglioramento sismico di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili. (Esito E0)” e s.m.i.;
- n. 57 del 12 ottobre 2012 recante “Criteri e modalità per il riconoscimento dei danni e la concessione dei contributi per la riparazione, il ripristino, la ricostruzione di immobili ad uso produttivo, per la riparazione e la riacquisto di beni mobili strumentali all’attività, per la ricostruzione delle scorte e dei prodotti e per la delocalizzazione, in relazione agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012. Approvazione delle Linee Guida per la presentazione delle domande e le richieste di erogazione dei contributi” e s.m.i.;
- n. 86 del 6 Dicembre 2012 recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino con miglioramento sismico o la demolizione e ricostruzione di edifici e unità immobiliari ad uso abitativo che hanno subito danni significativi dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 e che sono stati dichiarati inagibili (Esito E1, E2, E3)” e s.m.i.;
- n. 66 del 7 giugno 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Criteri e modalità di assegnazione di contributi per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione di immobili privati danneggiati e per i danni subiti ai beni mobili strumentali a causa degli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 nei quali soggetti privati senza fine di lucro svolgono attività o servizi individuati ai sensi del decreto-legge 6 giugno 2012, n.74 convertito con modificazioni dalla legge 122/2012”;
- n. 119 dell'11 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative agli interventi da effettuare su edifici di proprietari diversi, residenziali, produttivi e pubblico-privati. Approvazione clausole obbligatorie contratti. Integrazioni ordinanze nn. 29, 51, 86/2012 e smi e 24/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;
- n. 131 del 18 ottobre 2013 del presidente Errani in qualità di Commissario delegato recante “Disposizioni relative ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29,51, 57 e 86 del 2012 e smi ed alle ordinanze commissariali nn. 60 e 66 del 2013”;

- n. 9 del 7 febbraio 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante “Integrazioni e modifiche alle Ordinanze nn. 29,51, 68/2012 e smi, Ordinanza n. 119/2013 e Ordinanza n.131/2013. Altre disposizioni relative ai contributi per la ricostruzione pubblica e privata.”;
- n. 71 del 17 ottobre 2014 del Presidente Errani in qualità di Commissario Delegato recante “Modifiche alle ordinanze commissariali nn. 29, 51 e 86 del 2012, n. 131 del 2013 e nn. 9 e 39 del 2014. Proroga ai termini di presentazione delle domande di contributo per la ricostruzione privata di cui alle ordinanze commissariali nn. 29, 51,e 86 del 2012 e n. 131 del 2013”;
- n. 8 del 23 febbraio 2015 del Presidente Bonaccini in qualità di Commissario Delegato recante “Proroga dei termini per le domande di contributo delle imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE”;

Sentito in data 24 Settembre 2012 il Comitato Tecnico Scientifico costituito ai sensi dell’art. 4 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19, recante “Norme per la riduzione del rischio sismico” (in seguito L.R. n. 19/2008);

Sentita in data 3 ottobre 2012 l’Agenzia del Territorio della Regione Emilia-Romagna;

Ritenuto necessario dare attuazione ai protocolli di legalità stipulati tra la Regione Emilia-Romagna e le prefetture in modo da assicurare la corretta allocazione delle risorse;

Visto il Decreto Legge 10 ottobre 2012 n. 174, recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012” (in seguito D.L. n. 174/2012) convertito con modificazioni nella L. n. 213 del 7 dicembre 2012 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto-Legge 10 ottobre 2012 n. 174 recante “Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate del maggio 2012”. Proroga di termine per l’esercizio di delega legislativa;

Visto il Decreto Legge 14 gennaio 2013, n.1, recante “Disposizioni urgenti per il superamento di situazioni di criticità nella gestione dei rifiuti e di taluni fenomeni di inquinamento ambientale” convertito con Legge n. 11 del 1 febbraio 2013, che ha modificato l’articolo 3 del Decreto-Legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, prevedendo che

possono essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 2013 recante “Aggiornamento della misura dei contributi per la ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici nel maggio 2012”;

Visto il Decreto Legge n. 43 del 26 aprile 2013 recante “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'area industriale di Piombino, di contrasto ad emergenze ambientali, in favore delle zone terremotate del maggio 2012 e per accelerare la ricostruzione in Abruzzo e la realizzazione degli interventi per Expo 2015”, convertito con modificazioni nella L. 24 giugno 2013 n. 71, ed in particolare l'art.6;

Visto il Decreto-Legge n. 210 del 30 dicembre 2015, convertito con modificazioni dalla legge n. 21 del 25 febbraio 2016, con il quale è stato prorogato al 31 dicembre 2018 lo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012;

Considerato che si ritiene necessario:

- provvedere ad un'ulteriore semplificazione della procedura di erogazione dei contributi per i beni immobili, per i cui interventi è stato concesso un contributo fino ad € 1.500.000,00, in considerazione della complessità delle istanze di erogazione pervenute e della relativa documentazione;
- provvedere a chiarire alcuni elementi in relazione ai termini di presentazione delle domande;
- provvedere a correggere un mero materiale contenuto nell'art. 25 comma 2, in riferimento al termine previsto;

Ritenuto necessario procedere alla modifica dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm, al fine di attuare gli obiettivi sopra indicati;

Tutto ciò premesso e considerato

DISPONE

Articolo 1

(Procedura semplificata per l'erogazione dei contributi per gli interventi relativi agli immobili. Applicabilità in alternativa degli articoli 14 e 14-bis dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.)

1. L'erogazione del contributo, per le concessioni di importo inferiore ad € 1.500.000,00 relative ad interventi sugli immobili, potrà avvenire, su apposita richiesta, secondo le modalità previste dall'art. 14-bis dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., anche per i beneficiari che abbiano già presentato domanda di erogazione relativa ad uno o più SAL, ai sensi dell'art. 14 della medesima Ordinanza, a condizione che l'importo dei SAL già presentati e/o erogati non superi il 70% del contributo concedibile o, se inferiore, dell'importo effettivo delle lavorazioni affidate.
2. In caso di richiesta da parte del beneficiario di applicazione di procedura semplificata, successivamente alla presentazione e/o erogazione di SAL ai sensi dell'art. 14 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., le modalità e le tempistiche di erogazione e la documentazione richiesta sono quelle previste dall'articolo 14-bis della medesima Ordinanza (a titolo esemplificativo saldo non inferiore al 30% dell'importo totale del contributo concedibile entro 120 giorni dalla trasmissione da parte del beneficiario della documentazione tecnica e contabile richiesta per la liquidazione del saldo) .
3. Nel caso in cui siano intervenute varianti rispetto al progetto approvato e ammesso in fase di concessione, non sarà possibile avvalersi della procedura di cui all'art. 14-bis fino alla definizione delle varianti stesse.

Articolo 2

(Mancata conferma dell'istanza di prenotazione)

1. I beneficiari appartenenti all'Area "Industria, Artigianato, Servizi, Commercio e Turismo" e i proprietari di beni al servizio delle attività agricole e agroindustriali non rientranti tra le imprese agricole attive nei settori della produzione primaria, della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti di cui all'Allegato I del TFUE che, per ragioni indipendenti dalla loro volontà e pur avendone i requisiti, non abbiano confermato le istanze di prenotazione entro il termine previsto dall'art. 8 comma 1 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm., possono presentare domanda tramite l'applicativo SFINGE, rappresentando le motivazioni che hanno impedito la conferma della prenotazione, entro il 30 aprile 2016.

2. Le domande presentate ai sensi del comma precedente, saranno ammesse a contributo sia successivamente alla valutazione delle domande presentate a seguito di conferma intervenuta tempestivamente nel termine del 30 giugno 2015 che successivamente alle istanze e alle conferme tardive presentate entro il 31 dicembre 2015, compatibilmente con la disponibilità residua delle risorse stanziare dal Commissario Delegato.

Articolo 3

(Modifica dell'art. 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm.)

1. Nell'articolo 25 dell'Ordinanza n. 57/2012 e ss.mm. il termine "31 dicembre 2017" viene sostituito con il termine "30 settembre 2017".

La presente Ordinanza è pubblicata nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Bologna

Stefano Bonaccini
(firmato digitalmente)